

PS8757 - GUCCI-SITI CONTRAFFATTI

Provvedimento n. 24234

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 febbraio 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *"Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie"* (di seguito, Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, *relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno* (*"Direttiva sul commercio elettronico"*);

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *"Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno"*;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS8757 del 14 gennaio 2013, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a), b), f) e g), comma 2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettera b), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, poste in essere dal Sig. Yu Weixiong;

VISTO, in particolare, il proprio provvedimento del 23 gennaio 2013 con il quale è stata deliberata la sospensione provvisoria della pratica commerciale consistente nell'indurre i consumatori italiani, ad acquistare *on line* prodotti contraffatti a marchio Gucci, sul falso presupposto di procedere all'acquisto di prodotti originali e quindi della completa liceità del relativo acquisto, posta in essere da Sig. Yu Weixiong;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. Come messo in rilievo nelle due segnalazioni pervenute da un'associazione di consumatori e da un'associazione a tutela dei marchi, e confermato dalle informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo con verbale del 9 gennaio 2013, il professionista, utilizzando il nome a dominio *guccioutlet-italy.org* (attestato all'indirizzo IP 5.34.241.125), prospettava ai consumatori italiani la possibilità di acquistare *on-line* prodotti originali a marchio Gucci che, in realtà, risultavano contraffatti.

2. La circostanza che si trattava di prodotti contraffatti emergeva dalla segnalazione dell'associazione INDICAM, che ha inoltrato all'Autorità la denuncia del titolare del marchio Gucci il quale, a fronte di lamentele di alcuni acquirenti, affermava di aver proceduto, attraverso i propri tecnici, ad una puntuale verifica del sito di vendita monomarca *www.guccioutlet-italy.org*, per determinare se si trattasse di prodotti originali.

3. Anche secondo la denuncia dell'associazione di consumatori Adoc, la struttura del sito induceva alcuni consumatori ad effettuare acquisti immaginando di acquistare sul sito *www.guccioutlet-italy.org*, ad un prezzo outlet, un prodotto originale, che in realtà è poi risultato essere un prodotto contraffatto. Nella segnalazione si evidenziava inoltre, che anche le informazioni contenute nel sito di cui trattasi relative ai diritti riconosciuti agli acquirenti dal Codice del Consumo risultavano incomplete, sia in merito alla fase post vendita, ovvero alla garanzia sul prodotto, che in merito all'esercizio del diritto di recesso e di ripensamento. Infatti, alla pagina *Spedizioni e resi*, venivano fornite informazioni esclusivamente sulle modalità di spedizione e risultavano assenti tutte le informazioni sul diritto di recesso e ripensamento oltre che sull'esistenza della garanzia legale obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del Consumo. Il sito non indicava, poi, alcun indirizzo geografico preciso e/o identità del professionista a cui potersi rivolgere in caso di reclami ma soltanto un anonimo indirizzo email: *guccibagsitalia@gmail.com*.

1. La struttura e il nome stesso del sito *www.guccioutlet-italy.org* avvaloravano la percezione dei visitatori che questo fosse gestito da un rivenditore ufficiale dei prodotti pubblicizzati. Inoltre, già nella *home page* scorrevano in *super* le immagini e le foto tratte dal sito originale *www.Gucci.com* e si poteva accedere a tutto il catalogo dei prodotti attualmente in vendita risparmiando dal 50% al 70% del prezzo ufficiale.

2. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 14 gennaio 2013, è stato avviato il procedimento istruttorio PS8757, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a), b), f) e g), comma 2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettera b), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.

3. Parte del procedimento, in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lettera b) del Codice del Consumo, è il Sig. Yu Weixiong, titolare nonché *registrant* del nome dominio *guccioutlet-italy.org*.

4. Parti del procedimento, in qualità di segnalanti, sono l'Adoc, associazione a tutela dei consumatori e l'Indicam, istituto centromarca per la lotta alla contraffazione.

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo.

6. I comportamenti sopra descritti potrebbero integrare tre distinte pratiche commerciali scorrette poste in essere dal professionista in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a), b) f) e g), comma 2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettera b), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.

a) Vendita di prodotti contraffatti

7. Attraverso il sito *internet www.guccioutlet-italy.org*, il professionista avrebbe fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale esistenza alla natura ed alle caratteristiche del prodotto offerto dichiarando, contrariamente al vero, di essere un distributore autorizzato Gucci. La percezione che i prodotti venduti erano prodotti originali a marchio Gucci risultava avvalorata non solo dalle informazioni presenti sul sito ma anche dal prezzo dei prodotti che risultava in linea con i prezzi outlet dei prodotti dei grandi marchi italiani, percezione che risultava smentita dalla circostanza che si trattava, in realtà, di prodotti contraffatti. Tale condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a), b) ed e), comma 2, lettera a), e 23, comma 1, lettera b).

b) Omissioni di informazioni inerenti l'identificazione del professionista e di tutti i diritti del consumatore previsti nella fase post vendita

8. In violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere f) e g), e 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), il professionista avrebbe omesso di indicare sul sito *www.guccioutlet-italy.org* la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto di sostituzione o rimborso ed ivi inclusa l'esistenza del diritto di recesso e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

c) Mancata prestazione della garanzia legale di conformità

9. Il professionista, inoltre, proponendo prodotti contraffatti, che per loro natura non possono essere protetti dalla garanzia della casa madre, ha disatteso completamente la disciplina in materia di garanzia legale di conformità di cui al Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, secondo la quale, in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro 2 anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore, al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in subordine (nei casi previsti dal comma 7 dell'articolo 130), a una adeguata riduzione del prezzo od alla risoluzione del contratto. Trattandosi nel caso di specie, di un prodotto contraffatto venduto per originale al consumatore di fatto era precluso l'esercizio di ogni suo diritto e, pertanto, il comportamento descritto potrebbe integrare una violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo.

II. PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DEL 23 GENNAIO 2013

10. L'Autorità, con delibera adottata nella sua riunione del 23 gennaio 2013, ha disposto che, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento, il Sig. Yu Weixiong sospendesse ogni attività diretta a diffondere i contenuti del nome a dominio *guccioutlet-italy.org* (attestato all'indirizzo IP 5.34.241.125) accessibile mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano.

11. In particolare, l'Autorità ha ritenuto che i comportamenti sopra descritti apparivano, già ad un primo esame, potersi configurare come pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive, e per ciò idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori in quanto:

a) attraverso il sito *internet www.guccioutlet-italy.org* venivano fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla natura, alle caratteristiche dei prodotti venduti a marchio GUCCI, che, secondo le evidenze agli atti, non erano prodotti dalla casa di moda italiana di cui si utilizzava il marchio;

b) sul medesimo sito erano omesse tutte le informazioni relative all'identità ed all'indirizzo geografico del professionista unitamente alla mancata indicazione di tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita;

c) contrariamente agli obblighi previsti dal regime di garanzia legale di conformità, era di fatto preclusa la sostituzione di prodotti difformi da quelli ordinati.

12. Inoltre sotto il profilo del *periculum in mora* il sito *internet* del professionista era ancora attivo e, come tale, idoneo, nelle more del procedimento, e anche in considerazione della crescita esponenziale delle vendite *on-line* e delle caratteristiche dell'offerta pubblicizzata dal professionista, a raggiungere un elevato numero di consumatori.

13. Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell'attualità delle condotte descritte, il sito in esame risultava idoneo, nelle more del procedimento, ad indurre i visitatori dello stesso ad assumere una decisione commerciale che altrimenti

non avrebbero preso quale quella di effettuare acquisti di prodotti nella convinzione di acquistare prodotti a marchio Gucci a prezzi particolarmente convenienti.

III. MEMORIE DELLE PARTI

14. A seguito della comunicazione del provvedimento cautelare del 23 gennaio 2013, il Sig. Yu Weixiong non ha depositato memorie difensive né provveduto a trasmettere la richiesta relazione in merito alle misure intraprese per adempiere a quanto deliberato dall'Autorità.

IV. VALUTAZIONI

15. Alla luce di quanto emerso in atti, sussistono tuttora i presupposti che hanno portato l'Autorità ad adottare il citato provvedimento cautelare.

16. Allo stato infatti, risulta confermata la sussistenza di una diffusa pratica commerciale scorretta, in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *a)*, *b)* *f)* e *g)*, comma 2, lettera *a)*, 22, commi 1 e 4, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, 23, comma 1, lettera *b)*, 24 e 25, comma 1, lettera *d)*, del Codice del Consumo, poiché il professionista non ha presentato memorie né ha manifestato la sua intenzione di partecipare in alcun modo al procedimento.

17. Dall'esame degli atti del procedimento emergono pertanto elementi tali da avvalorare la necessità di confermare il provvedimento cautelare adottato nell'adunanza del 23 gennaio 2013, al fine di impedire che la pratica commerciale descritta, consistente nell'indurre i consumatori italiani, ad acquistare *on line* prodotti contraffatti a marchio Gucci, sul falso presupposto di procedere all'acquisto di prodotti originali e quindi della completa liceità del relativo acquisto, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito.

RITENUTO pertanto che gli elementi acquisiti confermano la sussistenza dei presupposti, indicati nella delibera del 23 gennaio 2013, che giustificano la sospensione della pratica commerciale citata;

DELIBERA

a) di confermare quanto deliberato provvisoriamente nell'adunanza del 23 gennaio 2013 e nello specifico la sospensione di ogni attività posta in essere dal Sig. Yu Weixiong diretta a diffondere i contenuti del nome a dominio *guccioutlet-italy.org* (attestato all'indirizzo IP 5.34.241.125) accessibile mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, e dell'articolo 8, commi 1 e 3, del Regolamento;

b) che la comunicazione del presente provvedimento venga effettuata tramite pubblicazione sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

c) che il Sig. Yu Weixiong comunichi immediatamente all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità inviando una relazione dettagliata nella quale vengono illustrate le misure adottate.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-*quinqüesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b)*, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

Roberto Chieppa

Giovanni Pitruzzella